



## STUDIO CAGNIN ROVOLETTO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PIERO CAGNIN – CHIARA ROVOLETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

**A Tutti i Clienti  
Loro Sedi**

Dolo (VE), lì 10/01/2017

### **LEGGE DI BILANCIO 2017 – LE PRINCIPALI MISURE FISCALI**

#### **Premessa**

La manovra di bilancio si compone quest'anno di due provvedimenti:

- il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, approvata il 24 novembre 2016 e pubblicata nella GU del 2 dicembre 2016, n. 282;
- la Legge di Bilancio 2017, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297.

Con la presente circolare si fornisce una prima analisi degli interventi di carattere fiscale, di maggior interesse per la nostra clientela.

---

#### **NUOVI ADEMPIMENTI PER TUTTI I SOGGETTI IVA**

Comunicazioni trimestrali	3
Suppressione adempimenti fiscali (Intra, Black list)	3
Psicologi e veterinari	4
Fatturazione elettronica B2B	4
Cessioni a turisti extra-ue	4
Abolizione studi di settore	4

---

#### **TASSAZIONE E CONTABILITA' IMPRESE E PROFESSIONISTI**

Riduzione aliquota ires dal 27,5% al 24% (società di capitali)	5
Nuova scadenza pagamento imposte e contributi del modello unico (30/06/2017)	5
Prelevi e versamenti di contanti	5
Certificazione unica	5
Pec	5
Modifica codici tributo per versamento ritenute	5
Depositi iva	5
Noleggio autoveicoli (agenti e rappresentanti)	5
Imprese in contabilità semplificata: "criterio di cassa" (nuovo criterio naturale dal 1.1.2017)	6

Ditte individuali soc. di persone srl in trasparenza: opzione nuova imposta IRI 24%	6
Contributi inps professionisti iscritti alla gestione separata inps (dal 27,72% al 25,72%)	7
Premi produttività	7
Rivalutazione di terreni, partecipazioni e beni d'impresa	7
Assegnazione o cessione di beni ai soci ed estromissione dei beni dall'impresa individuale	8
Modifiche alla disciplina Iva sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta	8

---

### **AGEVOLAZIONI IMPRESE - PROFESSIONISTI**

Maxi ammortamento del 140% (per le imprese e i professionisti)	8
Iper ammortamento del 250% (per le imprese)	8
Sabatini ter (per le imprese)	8
Ricerca e sviluppo periodo 2017-2020 (per le imprese)	8
Detrazione irpef (privati) e deduzioni ires (imprese) per chi investe in start up innovative	9

---

### **FAMIGLIE e SOGGETTI PRIVATI**

Pagamento mod. f24 cartaceo di importo superiore a euro 1.000	9
Premio nuove mamme Euro 800 (dal 1.1.2017 in poi)	9
Bonus bebe' (introdotto dal 2015)	9
Buono nido (vale anche per bambini nati nel 2016)	9
Bonus cultura per i diciottenni Euro 500 (chi diventa maggiorenne nel 2017)	9
Detrazioni fiscali ristrutturazioni edilizie 50% (proroga)	9
Detrazioni fiscali acquisto mobili e grandi elettrodomestici (a seguito di ristrutturazione edilizia)	10
Detrazioni fiscali risparmio energetico 65%	10
Detrazioni fiscali per spese di frequenza scolastica e servizi scolastici integrativi	10
Tasso legale di interesse 0,1%	10
Rottamazione cartelle equitalia	10

## NUOVI ADEMPIMENTI PER TUTTI I SOGGETTI IVA

### COMUNICAZIONI TRIMESTRALI

Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo “spesometro” e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:

- 1) la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
- 2) la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

#### 1) Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze:

- 31 maggio
- 16 settembre
- 30 novembre
- ultimo giorno di febbraio.

**Solo per il 2017** (primo anno di applicazione) si prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.

La comunicazione deve comprendere almeno i seguenti dati:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
- data e numero della fattura
- base imponibile
- aliquota applicata
- imposta
- tipologia di operazione.

***In virtù di tale nuovo adempimento le fatture di acquisto e di vendita dovranno essere necessariamente consegnate allo Studio entro le seguenti date:***

***15/04 – 15/07 – 15/10 – 15/01***

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

#### 2) Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

### SOPPRESSIONE ADEMPIMENTI FISCALI

Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:

- elenchi riepilogativi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, di cui all’art.50, co.6, D.L. 331/1993. Pertanto, dal periodo d’imposta 2017 i soggetti passivi nazionali che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi non dovranno più presentare il modello Intra-2. In assenza di diverse indicazioni in merito, si ritiene che i contribuenti debbano continuare a presentare la comunicazione riferita all’ultimo mese/trimestre del 2016.
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi *black list*, ossia decade l’obbligo di compilare e trasmettere il quadro BL della comunicazione polivalente. Si segnala la soppressione della comunicazione degli acquisti di beni da San Marino senza IVA, di cui all’art.16, co.1, lett. c), DM 24.12.1993, per i quali è necessario

integrare la fattura ricevuta dal fornitore sammarinese ai sensi dell'art.17, DPR 633/1972, applicando l'imposta con il reverse charge. Tale adempimento consisteva nella compilazione del quadro SE della comunicazione polivalente, da trasmettere telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura: l'adempimento è stato abrogato a partire dalle comunicazioni relative alle annotazioni effettuate dall'1.1.2017.

### **PSICOLOGI E VETERINARI**

Questi soggetti devono procedere all'iscrizione nel portale Sistema Tessera Sanitaria in quanto entro il 31.01.2017 devono inviare telematicamente i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai propri Clienti persone fisiche nel corso dell'anno 2016.

### **FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B**

Dal 1 gennaio 2017 il ministero dell'economia mette a disposizione, gratuitamente, ai contribuenti il sistema di interscambio (SdI) quale strumento di veicolazione delle fatture tra fornitore e cliente. Il ricorso allo SdI da parte degli operatori potrebbe essere una soluzione di particolare interesse sia perché il sistema di interscambio garantisce attraverso il rilascio di apposite notifiche la certezza dell'invio e della ricezione della fattura da parte del cliente, ma anche perché fornirà in tempo reale lo stato delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Sotto questo ultimo punto di vista ai contribuenti sarà messa a disposizione una piattaforma WEB per consultare in tempo reale le proprie fatture e, in futuro, potrà, addirittura assolvere a tutti gli obblighi di comunicazione al fisco delle suddette operazioni.

#### **Trasmissione dei dati e semplificazioni**

Per quanto riguarda le semplificazioni il provvedimento introduce dal 1 gennaio 2017 l'opzione per i contribuenti di inviare i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché dei corrispettivi giornalieri. L'opzione ha durata quinquennale.

L'opzione offrirà ai contribuenti due vantaggi. Il primo, relativo ai rimborsi Iva, per i quali il contribuente otterrà una priorità rispetto agli altri contribuenti. Il secondo, relativo ai termini di accertamento. Per questi contribuenti, infatti, il termine di decadenza degli accertamenti sarà ridotto di un anno a condizione che gli stessi garantiscano la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti. Sempre sul piano delle semplificazioni il provvedimento approvato stabilisce delle regole specifiche per i contribuenti minori con riduzione degli adempimenti e assistenza on line da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI**

Dal 1° gennaio 2017 sarà possibile inviare all'Agenzia delle entrate in maniera telematica i dati dei corrispettivi giornalieri nonché di tutte le fatture emesse e ricevute anche avvalendosi del Sistema di Interscambio utilizzato per la veicolazione obbligatoria delle fatture elettroniche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I dati verranno trasmessi secondo un formato strutturato permettendo, anche ai soggetti che non emettono ovvero non ricevono esclusivamente fatture elettroniche, di beneficiare della riduzione degli adempimenti dichiarativi (come l'eliminazione dello spesometro).

### **CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE (DAL 1.1.2018!)**

Dal 01.01.2018 le fatture relative alle cessioni di beni di importo complessivo superiore a 154,94 euro a turisti residenti o domiciliati in stati extra UE da trasportare nei bagagli personali vanno emesse in modalità elettronica.

### **ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE**

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l'abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli

accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

---

## **TASSAZIONE E CONTABILITA' IMPRESE E PROFESSIONISTI**

### **RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (società di capitali)**

Dal 1.1.2017 l'aliquota ordinaria IRES scende dal 27,5% al **24%**.

### **NUOVA SCADENZA PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI DEL MODELLO UNICO**

La tradizionale scadenza di pagamento del saldo e primo acconto di imposte e contributi prevista al 16 giugno di ogni anno è stata spostata al 30 giugno.

La scadenza si riferisce al pagamento delle imposte e contributi risultanti dal modello Unico (ovvero IRES, IRAP, contributi INPS artigiani e commercianti, cedolare secca su affitti, imposta agevolata forfettari).

Per IMU e TASI la data di pagamento rimane invariata al 16 giugno.

### **PRELIEVI E VERSAMENTI DI CONTANTI**

Nell'ambito della disciplina dell'attività di rettifica e accertamento presuntivo degli uffici finanziari, viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti. Inoltre, in ordine ai ricavi dei titolari di reddito di impresa, viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione (prelievi o versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5mila euro mensili).

### **CERTIFICAZIONE UNICA**

A decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016, posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della certificazione unica.

### **PEC**

Introdotta a decorrere dal 1° luglio 2017 la notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento e degli altri atti destinati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti.

### **MODIFICA CODICI TRIBUTI PER VERSAMENTO RITENUTE**

Si ricorda che, con Risoluzione 13/E del 17.03.2016, l'Agenzia delle Entrate ha disposto con effetto dal 1.1.2017 la revisione dei codici tributo utilizzati dai sostituti d'imposta per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte.

Per l'esame di tutti i codici oggetto di modifica si rinvia alla lettura della risoluzione.

### **DEPOSITI IVA**

In materia di deposito Iva, viene prevista la detassazione di tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi. Si interviene sulle modalità di assolvimento dell'Iva all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (compresi quelli di provenienza extracomunitaria), prevedendo che l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione dal deposito sia assolta mediante versamento diretto, senza possibilità di compensazione. Il soggetto responsabile dell'imposta dovuta all'atto dell'estrazione del deposito Iva di un bene di provenienza extracomunitaria è individuato nel gestore del deposito.

### **NOLEGGIO AUTOVEICOLI (agenti e rappresentanti)**

Viene incrementato il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, che passa da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.

## **IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA: "CRITERIO DI CASSA" (nuovo criterio naturale dal 1.1.2017)**

La disposizione riguarda le imprese non obbligate alla contabilità ordinaria ovvero le ditte individuali e società di persone che hanno ricavi annui non superiori ad euro 400.000 (imprese di servizi) o ad euro 700.000 (imprese con altre attività diverse dai servizi - es. commercio, produzione, ecc.).

Sono quindi escluse le società di capitali (SRL, SPA, ecc.) e le altre imprese (ditte individuali e società di persone) che pur non essendo obbligate hanno optato per la tenuta della contabilità ordinaria.

Nel "criterio di cassa" il reddito viene determinato per contrapposizione dei ricavi e proventi "incassati" nel periodo d'imposta e delle spese e degli oneri "sostenuti" nel medesimo periodo d'imposta.

Potranno continuare a concorrere alla formazione del reddito secondo la competenza temporale i seguenti componenti: plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza.

Il beneficio della scelta di poter dichiarare solo i redditi effettivamente incassati non è trascurabile e comporterà anche due effetti contabili di rilievo:

- 1) gli acconti pagati o incassati entreranno comunque a far parte del reddito rispettivamente come costi o ricavi;
- 2) a fine anno non ci sarà più la valorizzazione delle rimanenze di magazzino in quanto ogni "acquisto pagato" rappresenterà un costo dell'esercizio.

Considerato però che le imprese in contabilità semplificata attualmente non annotano le date di incasso e pagamento delle fatture, si dovrà affrontare una gestione amministrativa formalmente più complessa di quella attuale.

**Qualora il contribuente NON voglia utilizzare il criterio di cassa può esercitare l'opzione per la contabilità ordinaria (in base alla quale il criterio di determinazione del reddito continua ad essere quello della competenza).**

L'opzione per la contabilità ordinaria ha una durata minima di 1 anno.

### **Effetti e convenienza**

Preghiamo tutti i soggetti interessati dalla norma di prendere contatto con lo Studio al fine di valutare l'applicazione della norma in esame al singolo caso di specie.

## **DITTE INDIVIDUALI, SOCIETA' DI PERSONE (IN CONTABILITA ORDINARIA), SRL SE CON OPZIONE TASSAZIONE PER TRASPARENZA:**

### **POSSIBILE LA SCELTA PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA IRI AL 24%**

Dal 1.1.2017 le ditte individuali, le società di persone in contabilità ordinaria (sia per obbligo che per scelta) e le SRL (con non più di 10 soci e che hanno fatto l'opzione per la tassazione per trasparenza) possono optare con un vincolo di 5 anni per la tassazione in base alla nuova imposta denominata IRI.

Attualmente tali soggetti hanno una tassazione ad aliquote IRPEF progressive sulla base del reddito annuale prodotto indipendentemente dall'effettiva percezione.

Quindi un imprenditore individuale la cui azienda produce 50.000 euro di reddito paga l'IRPEF e INPS su tale importo; se tale reddito viene prodotto da una snc di due soci al 50% allo stesso modo ciascun socio paga l'IRPEF e INPS sulla sua quota di 25.000.

Il tutto indipendentemente dall'aver effettivamente prelevato tali somme ad uso personale e quindi anche qualora le stesse siano rimaste in azienda ad esempio per far fronte alle esigenze di liquidità per nuovi investimenti.

La nuova normativa prevede invece che il titolare o i soci paghino l'IRPEF a scaglioni progressivi (e l'INPS) solo sulla parte di reddito effettivamente prelevata nell'anno.

L'eventuale parte residua non prelevata (= utile reinvestito) verrà tassata in base alla nuova imposta IRI al 24% fisso (flat tax).

Si crea pertanto un doppio binario di tassazione che consente dunque di pagare un'imposta inferiore sulla parte di reddito che rimane in azienda che quindi non subisce l'effetto dell'applicazione delle aliquote progressive Irpef.

La CONVENIENZA per la nuova tassazione è prevalentemente rivolta alle imprese con elevati utili che solo in parte vengono prelevati dal titolare o dai soci. Quindi la tassazione in base all'IRI è conveniente per quelle aziende che intendono destinare una parte degli utili al reinvestimento all'interno dell'azienda anche per evitare il ricorso al credito bancario.

Le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono accedere alla tassazione IRI solo previa ulteriore opzione per la contabilità ordinaria dal 1.1.2017. Il passaggio alla contabilità ordinaria comporta anche la determinazione del reddito in base al criterio di competenza e non di cassa come previsto per i soggetti in contabilità semplificata dal 1.1.2017 (vedi punto precedente).

### **CONTRIBUTI INPS PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**

A partire dal 1° gennaio 2017 l'aliquota contributiva per i professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS scende dal 27,72% al **25,72%**.

La quota dello 0,72 per cento è dovuta a titolo di finanziamento delle misure assistenziali (ricovero ospedaliero, malattia, maternità).

### **PREMI PRODUTTIVITA'**

Relativamente al regime fiscale agevolato che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, viene previsto quanto segue:

- innalzamento del limite dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro e fino a 4.000 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori)
- innalzamento della soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuta l'agevolazione (da 50.000 a 80.000 euro annui).

Inoltre, si prevede che:

- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari
- non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.
- sono esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

### **RIVALUTAZIONE DI TERRENI PARTECIPAZIONI E BENI DI IMPRESA**

Riapertura dei termini per rideterminare il valore dei **terreni** a destinazione agricola ed edificatoria e delle **partecipazioni** in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva (dell'8%) o la prima rata, nel caso si opti per il pagamento rateale; il 1° gennaio 2017 è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Nuova opportunità di rivalutazione anche per i **beni d'impresa**, strumentali e non, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e ancora presenti nel bilancio successivo. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. È consentito affrancare il saldo

di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante un'imposta sostitutiva del 10 per cento.

### **ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI AI SOCI ED ESTROMISSIONE DEI BENI DALL'IMPRESA INDIVIDUALE**

Viene ampliato l'ambito temporale delle disposizioni per la fruizione dell'assegnazione o cessione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci (ora possibile fino al 30 settembre 2017). Replica anche per l'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale; la chance riguarda i beni posseduti al 31 ottobre 2016, estromessi dal 1° gennaio al 31 maggio 2017.

### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA SULLE VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA**

Viene modificata la disciplina Iva concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta. In particolare, si abroga la disposizione del comma 4 dell'articolo 26 Dpr 633/1972, per prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell'appurata infruttuosità della procedura stessa.

---

## **AGEVOLAZIONI IMPRESE - PROFESSIONISTI**

### **MAXI AMMORTAMENTO DEL 140% (per le imprese e i professionisti)**

Proroga del maggior ammortamento del 40% per investimenti (acquisto o leasing) in beni nuovi effettuati:

- entro il 31.12.2017

- entro il 30.06.2018 se l'ordine viene fatto e accettato dal fornitore e pagato un acconto del 20% entro il 31.12.2017.

La proroga esclude dall'agevolazione l'acquisto di veicoli non strumentali (es. auto).

### **IPER AMMORTAMENTO DEL 250% (per le imprese)**

Nuovo maggior ammortamento del 150% per investimenti (acquisto o leasing) in beni nuovi "funzionali alla trasformazione digitale" dell'impresa (quindi beni ad elevato contenuto tecnologico come indicati nell'Allegato A della legge di bilancio 2017).

Trattasi di macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti dotati di controllo per mezzo di CNC e/o PLC, ecc.

Nel caso in cui il costo unitario superi euro 500.000 è necessaria un'attestazione dei requisiti del bene da parte di soggetto abilitato.

Eventuali software necessari per il funzionamento di tali beni beneficiano di un ammortamento maggiorato del 40%.

### **SABATINI TER (per le imprese)**

Concessione di un contributo in conto interessi calcolati al tasso del 2,75% a copertura di oneri derivanti da finanziamenti della durata di anni cinque ottenuti da una banca aderente alla convenzione Cassa depositi e prestiti.

Il finanziamento deve essere stato concesso per acquisto o leasing finanziario di beni strumentali nuovi ad uso produttivo compresi hardware, software e altre tecnologie digitali.

### **RICERCA E SVILUPPO PERIODO 2017-2020 (per le imprese)**

Viene modificata la normativa vigente (DL. 145/2013) con ampliamento di:

a) durata - fino al 2020

b) percentuale - dal 25% al 50%

c) limite massimo - da 5 a 20 milioni di euro

d) spese ammesse - compreso anche personale non altamente qualificato e oneri di ricerche commissionate all'estero

## **DETRAZIONE IRPEF (privati) e DEDUZIONI IRES (imprese) PER CHI INVESTE IN START UP INNOVATIVE**

Detrazione IRPEF del 30% per persone fisiche che investiranno denaro in società innovative fino a 1 milione di euro.

Deduzione dal reddito del 30% delle somme investite da soggetti IRES (società di capitali) in società innovative fino a 1,8 milioni di euro.

---

## **FAMIGLIE e SOGGETTI PRIVATI**

### **PAGAMENTO MOD. F24 CARTACEO DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 1.000**

Viene ripristinata la possibilità di effettuare il pagamento di modelli F24 cartacei presso gli sportelli bancari se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) contribuente: persona fisica non titolare di partita IVA
- b) importo a debito diverso da zero
- c) assenza di compensazione, anche parziale, di tributi a credito.

#### **Modelli F24 a zero**

I modelli F24 a zero potranno quindi essere pagati solo mediante:

- i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- direttamente dal contribuente, tramite gli applicativi "F24 web" o "F24 online"
- tramite un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti
- avvalendosi del servizio "F24 cumulativo".

#### **Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni**

I modelli F24 contenenti uno o più crediti utilizzati in compensazione e saldo finale maggiore di zero devono essere pagati da tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA) mediante presentazione esclusivamente in via telematica, tramite:

- servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- sistemi di home banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

### **PREMIO NUOVE MAMME (dal 1.1.2017 in poi)**

Somma di euro 800 spettante a tutte le mamme per la nascita o adozione di minorenni.

Il premio va chiesto all'INPS al raggiungimento del settimo mese di gravidanza o contestualmente all'adozione.

### **BONUS BEBE' (introdotto dal 2015)**

Somma di euro 1.920 annuali per famiglie con redditi certificati Isee fino a euro 7.000.

Somma di euro 960 annuali per famiglie con redditi certificati Isee fino a euro 25.000.

Il pagamento è effettuato mensilmente fino al raggiungimento dei 3 anni del bambino.

### **BUONO NIDO (vale anche per bambini nati nel 2016)**

Somma di euro 91 mensili pagati dall'INPS per ciascun bambino iscritto ad asilo nido pubblico o privato.

(la percezione del buono nido comporta la rinuncia alla detrazione fiscale (pari a max. euro 120) della retta nella dichiarazione dei redditi)

### **BONUS CULTURA PER I DICOTTENNI (chi diventa maggiorenne nel 2017)**

Bonus di Euro 500 per acquisto di biglietti per teatri, cinema, concerti, libri, ecc.

Gli interessati devono iscriversi al sito [www.18app.italia.it](http://www.18app.italia.it) utilizzando le proprie credenziali SPID (servizio pubblico identità digitale - vedi [www.spid.gov.it/](http://www.spid.gov.it/))

### **DETRAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (proroga)**

La detrazione fiscale del 50% è utilizzabile fino al 31.12.2017 nel limite di spesa pari a 96.000 euro per intervento. Se l'intervento riguarda le parti comuni condominiali la proroga è stata estesa fino al 31.12.2021.

#### **DETRAZIONI FISCALI ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (a seguito di ristrutturazione edilizia)**

La detrazione fiscale del 50% è utilizzabile fino al 31.12.2017 nel limite di spesa pari a 10.000 euro. Rispetto alla precedente normativa ora è richiesto che l'intervento edilizio di riferimento sia iniziato dopo il 1.1.2016.

#### **DETRAZIONI FISCALI RISPARMIO ENERGETICO**

La detrazione fiscale del 65% è utilizzabile fino al 31.12.2017.

#### **DETRAZIONI FISCALI PER SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA e SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI**

Con effetto dall'anno fiscale 2016 aumentano le detrazioni relative alle spese sostenute per la frequenza scolastica dei familiari a carico.

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% (per studente), attualmente pari a 400 euro, aumenta a 564 euro per l'anno 2016 a cui corrisponde un beneficio fiscale del 19% pari a massimo ad euro 107,16.

Si ricorda che rientrano nella detrazione: la tassa di iscrizione; la tassa di frequenza; le spese per la mensa scolastica; l'assistenza al pasto; il pre e il post scuola. Rimane, invece, in ogni caso escluso dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

#### **TASSO LEGALE DI INTERESSE**

A partire dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale scende dal 0,2 % al **0,1% annuale**.

#### **ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA**

Si prevede la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Il contribuente, aderendo alla procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

Sarà necessario presentare un'apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito di Equitalia. Il pagamento agevolato è dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017. Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018, il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018.

Vi ricordiamo che è attivo il sito <http://www.crstudioassociato.it/> dove potete trovare costantemente novità ed aggiornamenti.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Lo Studio.